



Affidamenti diretti senza massimo ribasso

La nuova norma sull'equo compenso esclude il massimo ribasso anche per gli affidamenti diretti sui servizi di ingegneria e architettura. Le procedure devono avvenire sulla base di criteri qualitativi. È la conclusione a cui è giunto il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), che ha pubblicato la circolare numero 98/2023 per analizzare l'impianto normativo scaturito dall'approvazione della nuova legge sull'equo compenso (legge 49/2023) e dal rinnovato codice degli appalti (dlgs 36/2023). Il Cni, quindi, torna sul tema dell'equo compenso, dopo aver commentato qualche settimana fa la delibera Anac del 20 luglio, nella quale veniva sancita la non derogabilità dai parametri ministeriali per la fissazione dei compensi dei professionisti (si veda ItaliaOggi del 19 ottobre).

La circolare parte dal fatto che attualmente l'art.1, comma 1, della legge 49/2023 stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. «Si tratta di uno strumento che, tra le altre cose, si ripropone di tutelare i professionisti soprattutto nei loro rapporti con gli operatori di mercato cosiddetti "forti", come la p.a.», spiegano dal Consiglio nazionale. In questo quadro, i parametri riportati nell'omonimo decreto ministeriale «rappresentano la base per la determinazione di un compenso equo, non derogabile in senso riduttivo o peggiorativo».

Sulla base del chiarimento della natura giuridica dell'affidamento diretto contenuta nel nuovo Codice dei contratti, il Cni ravvisa che esso risulta «pienamente compatibile con l'applicazione dell'equo compenso cui fa riferimento la legge 21 aprile 2023 n.49»,

come si legge nella circolare. «Sappiamo che il decreto legislativo 36/2023 stabilisce che non è possibile procedere all'aggiudicazione di commesse aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni intellettuali sulla base del massimo ribasso, in quanto la base d'asta costituisce già il compenso equo. La procedura dell'affidamento diretto stabilita dal Codice dei contratti non prevede l'applicazione dei criteri di aggiudicazione, ma questo ovviamente non esclude, ma piuttosto rafforza l'idea della necessità di giungere, anche per questo tipo procedurale, ad una individuazione dell'affidatario sulla base di criteri "qualitativi" e non meramente economici. Più precisamente», spiegano ancora gli ingegneri, «anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su "criteri quantitativi" di ribasso economico, se conduce alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al compenso equo, si deve ritenere illegittima».

Quindi «nei casi di ricorso all'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, l'assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell'equo compenso, porta a ritenere "non utilizzabile" un criterio di "individuazione" dell'affidatario incentrato sul solo "prezzo" della prestazione e questo non solo per l'affievolimento delle esigenze concorrenziali, ma anche per la fisiologica incapacità di selezionare efficacemente una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico», la conclusione degli ingegneri.

Michele Damiani

↳ Riproduzione riservata —

